

Como, 16.4.2020

INFORMATIVA N. 14/2020

Emergenza epidemiologica da Coronavirus Ulteriori proroghe dei termini per i versamenti fiscali e contributivi - Chiarimenti dell' Agenzia delle Entrate

INDICE

1. Premessa	pag. 2
2. Ulteriore differimento per tutti i versamenti dal 16.3.2020 al 16.4.2020.....	pag. 2
3. Sospensione dei versamenti per riduzione del fatturato o dei corrispettivi.....	pag. 3
3.1 Chiarimenti dell' Agenzia delle Entrate sulla determinazione del fatturato e dei corrispettivi.....	pag. 4
3.2 Soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.4.2019.....	pag. 5
3.3 Effettuazione dei versamenti sospesi.....	pag. 5
3.4 Soggetti con ricavi o compensi del 2019 fino a 2 milioni di euro.....	pag. 5
4. Soggetti che svolgono attività in determinati settori maggiormente colpiti dall'emergenza.....	pag. 5
4.1 Effettuazione dei versamenti sospesi.....	pag. 6
5. Cooperazione tra Agenzia delle Entrate, Enti di previdenza e Inail ai fini dei controlli.....	pag. 7
6. Non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni.....	pag. 7
6.1 Rilascio di un' apposita dichiarazione.....	pag. 7
6.2 Compilazione della fattura elettronica.....	pag. 7
6.3 Versamento delle ritenute non operate.....	pag. 8

1 PREMESSA

Con il decreto c.d. "Cura Italia" entrato in vigore 17.3.2020 recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono stati sospesi:

- i termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
- gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte.

Con il DL c.d. "decreto liquidità" entrato in vigore il 9.4.2020 sono state previste:

- ulteriori sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
- ulteriori proroghe per l'effettuazione di alcuni adempimenti fiscali.

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 13.4.2020 n. 9, ha fornito chiarimenti sulle nuove disposizioni del DL "liquidità", confermando gli eventuali chiarimenti già forniti dalla precedente circ. 3.4.2020 n. 8 in relazione al DL "Cura Italia".

Di seguito si analizzano le disposizioni del DL "liquidità" in materia di ulteriori sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi, alla luce dei suddetti chiarimenti.

2 ULTERIORE DIFFERIMENTO PER TUTTI DEI VERSAMENTI DAL 16.3.2020 AL 16.4.2020

Il DL "Cura Italia" aveva disposto il differimento al 20.3.2020 dei versamenti:

- nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria;
- in scadenza il 16.3.2020.

Con il DL "liquidità" viene stabilito che tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.4.2020.

Rientrano quindi nella ulteriore proroga al 16.4.2020, ad esempio:

- tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
- il versamento dell'IVA relativa a febbraio;
- il versamento del saldo IVA relativo al 2019;
- il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
- i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei "parasubordinati" iscritti alla Gestione separata.

Con tale disposizione viene quindi prevista una ulteriore proroga di 27 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16.3.2020, nei confronti di tutti i soggetti.

3 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER RIDUZIONE DEL FATTURATO O DEI CORRISPETTIVI

Il DL "liquidità", per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 (2019, per i soggetti "solari"), prevede la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- all'IVA.

La sospensione dei suddetti versamenti:

- nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- nel mese di maggio 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Come evidenziato dalla circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2020 n. 9, poiché la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va valutata separatamente in relazione ai due mesi in esame, è quindi possibile che:

- si abbia diritto alla sospensione dei versamenti per il mese di aprile e non anche per il mese di maggio;
- oppure non si abbia diritto alla sospensione dei versamenti per il mese di aprile ma tale sospensione sia applicabile per il mese di maggio.

Soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 50 milioni di euro

Se, invece, i ricavi o compensi del 2019 (per i soggetti "solari") sono superiori a 50 milioni di euro, per beneficiare della sospensione dei versamenti in esame occorre che la riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo o aprile 2020, rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, sia di almeno il 50% (invece del 33%).

Versamenti contributivi

In entrambi i casi sono altresì sospesi, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

3.1 CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SULLA DETERMINAZIONE DEL FATTURATO E DEI CORRISPETTIVI

La circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2020 n. 9 ha chiarito che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale prevista (almeno il 33% o il 50%), va operato prendendo a riferimento:

- le operazioni eseguite nei mesi di marzo e aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020);
- alle quali vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in tali mesi che non sono rilevanti ai fini IVA.

La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione. In particolare:

- per la fattura immediata, la data da considerare è la data della fattura;
- per la fattura differita, occorre considerare la data dei documenti di trasporto (DDT) o dei documenti equipollenti richiamati in fattura;
- per i corrispettivi, la data da considerare è la data del corrispettivo giornaliero.

Ad esempio, nel calcolo dell'ammontare del fatturato del mese di marzo 2019 e 2020, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2019 e 2020, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2019 e 2020 emesse entro il 15 aprile 2019 e 2020.

Soggetti che certificano le operazioni sia con fatture che con corrispettivi

Per i soggetti che, in virtù dell'attività esercitata, certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nei termini sopra esposti, deve avvenire sulla somma dei due elementi.

Assenza dell'obbligo di emissione della fattura o dei corrispettivi

Nei casi in cui non sussista l'obbligo dell'emissione della fattura o dei corrispettivi l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riferimento al fatturato e ai corrispettivi possa essere esteso al concetto di ricavi e compensi; pertanto, il contribuente, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione dei versamenti, potrà assumere tali elementi.

Contribuenti in regime IVA trimestrale

Per i contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la verifica della diminuzione del fatturato va fatta in relazione ai soli mesi di marzo e aprile (2019 e 2020).

3.2 SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITÀ DALL'1.4.2019

Viene stabilito che i suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che:

- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione a partire dall'1.4.2019.

Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2020 n. 9, in tale caso non si applica la condizione collegata della riduzione del fatturato o dei corrispettivi.

3.3 EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

I versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 30.6.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

3.4 SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI DEL 2019 FINO A 2 MILIONI DI EURO

I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti "solari"), che non svolgono l'attività in determinati settori o Province maggiormente colpiti dall'emergenza, hanno beneficiato della sospensione dei versamenti:

- relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, all'IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL;
- che scadevano nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.3.2020.

Tali soggetti, per beneficiare delle ulteriori sospensioni nei mesi di aprile e maggio 2020 devono quindi rispettare il nuovo requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%, come sopra illustrato.

4 SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ IN DETERMINATI SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI DALL'EMERGENZA

In relazione ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell'attività sportiva, nell'intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.), resta ferma la sospensione dei termini relativi:

- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;

- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

Per tali soggetti erano inoltre stati sospesi i termini dei versamenti relativi all'IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020.

Sospensione dei versamenti IVA nel mese di aprile 2020

I soggetti in esame potranno quindi beneficiare della sospensione dei termini di versamento IVA nel mese di aprile 2020 se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, di:

- almeno il 33%, in caso di ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019 fino a 50 milioni di euro;
- almeno il 50%, in caso di ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019 superiori a 50 milioni di euro;
- almeno il 33%, se hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019.

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dell'IVA nel mese di maggio 2020

I soggetti in esame potranno quindi beneficiare delle ulteriori sospensioni dei termini di versamento nel mese di maggio 2020, riguardanti le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, i contributi previdenziali e assistenziali, i premi INAIL e l'IVA, se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, di:

- almeno il 33%, in caso di ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019 fino a 50 milioni di euro;
- almeno il 50%, in caso di ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019 superiori a 50 milioni di euro;
- almeno il 33%, se hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019.

4.1 EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

I soggetti in esame devono effettuare i versamenti precedentemente sospesi senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.6.2020);
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

5 COOPERAZIONE TRA AGENZIA DELLE ENTRATE, ENTI DI PREVIDENZA E INAIL AI FINI DEI CONTROLLI

Il DL “liquidità” stabilisce che l’INPS, gli altri Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza e l’INAIL comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria.

L’Agenzia delle Entrate comunicherà ai predetti Enti l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti relativi al fatturato e ai corrispettivi, rilevanti ai fini della sospensione dei versamenti.

6 NON EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI

Viene prorogata la disciplina relativa alla non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”), viene infatti previsto che non sono assoggettati alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020 (prima fino al 31.3.2020), a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nella determinazione del limite di 400.000,00 euro, non rilevano gli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, in base alla disciplina degli ISA.

6.1 RILASCIO DI UN’APPOSITA DICHIARAZIONE

Per evitare l’applicazione delle ritenute, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto d’imposta che effettua il pagamento un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame.

6.2 COMPILAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Laddove ricorrano tutte le condizioni previste per l’applicazione della norma agevolativa in esame, ai fini della compilazione della fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- nella sezione “DettaglioLinee” non va valorizzata con “SI” la voce “Ritenuta”;
- non va conseguentemente compilato il blocco “DatiRitenuta”.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

6.3 VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31.7.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020.

Al fine del versamento delle ritenute non operate, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sarà istituito un nuovo e specifico codice tributo.

Studio Gorini s.r.l.